

LA GUERRA DEI DUE MONDI DI SPOLETO

edito su *“Il Diritto Industriale”* n.6/2008

dell'avv. Nicola Perrotti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione Festival dei Due Mondi e Francis Menotti, con ricorso depositato il 20 maggio 2008, hanno chiesto al Tribunale di Firenze di inibire alla Fondazione Festival dei Due Mondi l'uso dell'espressione “Festival dei Due Mondi”, sia come propria denominazione, sia come marchio o segno distintivo per la realizzazione della manifestazione denominata “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi”.

Inoltre, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di inibire alla fondazione resistente qualsivoglia uso dell'espressione “Spoleto 51”, inibendo – anche per tale ragione - alla medesima di organizzare la manifestazione denominata “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi” e di “di trattenere il contributo statale previsto dalla L. 418/1990”.

Infine, i ricorrenti hanno richiesto l'inibizione all'uso dei nomi a dominio www.festivaldispoleto.com e www.festivaldispoleto.it e la pubblicazione del provvedimento sui principali quotidiani nazionali e locali.

A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:

- che Giancarlo Menotti l'8 maggio 1964 aveva presentato la domanda di brevetto per marchio di impresa avente ad oggetto l'espressione “Festival dei Due Mondi”;
- che, il 19 aprile 1967, si era costituita, con la partecipazione di Giancarlo Menotti, l'Associazione Festival dei Due Mondi al fine di organizzare con maggiore efficienza il festival;
- che, il 31 gennaio 1986, era stata costituita la Fondazione Festival dei Due Mondi allo scopo di sostenere le attività culturali dell'associazione;
- che, con legge n° 418 del 15 dicembre 1990, era stato previsto il versamento da parte dello Stato di un contributo annuale per l'organizzazione del festival avente quale destinatario la Fondazione Festival dei Due Mondi;
- che il 2 novembre 1993 Giancarlo Menotti aveva ceduto a Francis Menotti tutti i diritti di utilizzazione economica del marchio;
- che, tuttavia, il 26 gennaio 1994, la Fondazione Festival dei Due Mondi aveva depositato la domanda di registrazione del marchio “Festival dei Due Mondi”;

- che il 10 dicembre 2007, la Fondazione resistente aveva modificato il proprio statuto prevedendo l'organizzazione diretta del Festival e escludendo le norme che prevedevano che tale organizzazione dovesse essere effettuata dalla ricorrente;

- che, da quel momento, la Fondazione Festival dei Due Mondi aveva posto in essere una serie di atti diretti all'organizzazione, a decorrere dall'anno in corso, all'organizzazione di un festival denominato "Spoleto 51 – Festival dei Due Mondi".

Ciò posto i ricorrenti hanno sostenuto che l'Associazione Festival dei Due Mondi era l'unico soggetto legittimato all'uso del marchio "Festival dei Due Mondi", per volontà di Giancarlo Menotti, successivamente confermata da Francis Menotti, e che, pertanto, la fondazione resistente tramite la registrazione della medesima espressione come marchio e la diretta organizzazione della manifestazione aveva posto in essere una condotta contraffattiva e, anche, una fattispecie di concorrenza sleale.

Ancora i ricorrenti hanno precisato che, come anche indicato dal Tribunale di Spoleto nella sentenza n° 213 del 2004, il consenso all'uso da parte della fondazione resistente dell'espressione "Festival dei Due Mondi" era "stato dato entro ben precisi limiti e che il superamento di tali limiti" determinava l'illiceità della condotta.

In ogni caso, i ricorrenti hanno dedotto che all'atto della sua costituzione la Fondazione "non aveva acquisito alcun permanente diritto all'uso" del segno distintivo "Festival dei Due Mondi" e che nulla poteva impedire a Francis Menotti di revocare il consenso all'uso di tale espressione.

Le difese della Fondazione Festival dei Due Mondi.

La Fondazione Festival dei Due Mondi si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda. La fondazione convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande avanzate dai ricorrenti:

a) essendo le stesse, per l'intero, coperte dal giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza n° 61 del 2008 del Tribunale di Perugia;

b) dovendo le medesime essere proposta innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, quale giudice del merito, avendo essa pronunciato la sentenza non ancora definitiva n° 1676 depositata il 19 dicembre 2007, a ragione dell'invalidità dell'atto di acquiescenza contenuto nell'attuale ricorso.

Nel merito, la Fondazione ha dedotto la sussistenza, da un lato, del proprio diritto ad organizzare, anche direttamente, il Festival dei Due Mondi "in forza dei diritti comunque spettanti ai suoi soci fondatori ... ed in favore delle previsioni ad origine nello Statuto dell'ente" e, dall'altro, del proprio diritto ad utilizzare l'espressione "Festival dei Due Mondi"

avendolo acquisito direttamente dal Comune di Spoleto ed essendo lo stesso stato riconosciuto anche da Giancarlo Menotti in sede di costituzione della Fondazione.

Ancora, la Fondazione resistente ha precisato che la revoca dell'autorizzazione all'uso della denominazione non era più possibile, ai sensi dell'art. 15 del c.c., avendo la Fondazione ottenuto il riconoscimento e, comunque, avviato la propria attività e ha evidenziato la sussistenza del suo diritto a utilizzare la denominazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n° 30 del 2005 e del suo diritto a utilizzare la denominazione ai sensi dell'art. 2571 del c.c.

Dopo avere eccepito la carenza di strumentalità della richiesta di inibitoria all'uso del marchio "Spoleto 51", l'assenza di interesse in ordine alla domanda diretta al ottenere l'inibitoria al trattenimento del contributo statale e il difetto di giurisdizione in ordine ad alcune domande che investivano dei provvedimenti amministrativi, la Fondazione Festival dei Due Mondi ha anche asserito l'inesistenza del pericolo rappresentato dai ricorrenti, evidenziata dal fatto che l'Associazione Festival dei Due Mondi, pur essendo a conoscenza delle circostanze di fatto esposte in ricorso già dal dicembre 2007, si è attivata solo alla fine del mese di maggio del 2008.

L'intervento di terzi e lo svolgimento del procedimento.

Questo giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha convocato le parti per l'udienza dell'11 giugno 2008. Nel corso di tale udienza sono intervenuti in giudizio il Comune di Spoleto, insieme alla Confartigianato di Perugia, alla Confesercenti di Spoleto, alla Confederazione Nazionale Artigiani di Spoleto – C.N.A., all'Associazione Commercianti Spoleto Confcommercio, al Consorzio C.O.N. Spoleto Spoleto e alla Confindustria Perugia – Sez di Spoleto e Valnerina.

Il Comune di Spoleto e le associazioni di categoria sopra indicate, premesso il loro interesse a partecipare al giudizio, hanno chiesto il rigetto della domanda dell'associazione ricorrente asserendo che il ricorso andava proposto innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, giudice già investito della causa di merito, e segnalando che, comunque, il ricorso era interamente coperto dal giudicato della sentenza del Tribunale di Perugia n° 61/08 del 21 dicembre 2007.

Il Comune di Spoleto ha, quindi, dedotto di essere il vero titolare del diritto di organizzare la manifestazione essendo il Festival dei Due Mondi nato per sua iniziativa nel 1958, come riconosciuto all'atto della costituzione della prima fondazione.

Gli intervenuti hanno, infine, negato la sussistenza del periculum in mora evidenziando che i comportamenti di uso abusivo dei segni distintivi erano assai risalenti nel tempo e che,

comunque, già dal dicembre del 2007, si era a conoscenza dell'intenzione della Fondazione Festival dei Due Mondi di organizzare direttamente la manifestazione.

La causa, dopo un rinvio di due giorni, motivato dall'opportunità di consentire alla parte ricorrente di esprimere le sue difese circa le argomentazioni della resistente e degli intervenuti, all'esito della discussione e dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in decisione.

Questioni processuali: il giudice competente a decidere la controversia

Stabilisce l'art. 669 quater del c.p.c. che quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Il quarto comma della stessa norma precisa che, in pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza. Per causa di merito deve, intendersi, tuttavia esclusivamente quella che abbia per oggetto l'accertamento delle pretese che si vuole cautelare e non una causa semplicemente connessa.

Ciò posto occorre ritenere che vi sia causa pendente per il merito e che, quindi, il ricorso per misura cautelare debba essere proposto al giudice istruttore della stessa, solo quando vi sia una precisa identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" fra la causa già pendente e quella relativa alla misura cautelare (si confronti Trib. Roma, 2 novembre 1994 in Foro It., 1995, I, 1651). Pertanto la domanda cautelare può essere proposta nel corso di una causa solo se la prima è identica nel proprio oggetto alla domanda di merito del processo in cui viene inserita (così ancora Trib. Milano, 7 aprile 1993 in Giust. Civ., 1993, I, 1633).

Nel caso in esame, pur sussistendo identità di parti, non vi è l'eguaglianza nelle conclusioni e nelle ragioni delle domande. Invero, con la presente controversia, l'Associazione Festival dei Due Mondi e Francis Menotti hanno inteso richiedere, non solo l'inibitoria della Fondazione Festival dei Due Mondi all'uso dell'espressione "Festival dei Due Mondi" come denominazione dell'ente e come segno distintivo di una manifestazione, ma anche una serie di altre misure concernenti l'uso dell'espressione "Spoleto 51" in combinazione o meno con quella "Festival dei Due Mondi", nonché l'inibizione all'organizzazione della manifestazione denominata "Spoleto 51 Festival dei Due Mondi", al "trattenere il contributo statale previsto dalla L. 418/1990" e all'uso dei nomi a dominio www.festivaldispoletto.com e www.festivaldispoletto.it.

Differenti sono inoltre le ragioni della domanda. Deve, infatti, ritenersi che, a fondamento della causa promossa innanzi al Tribunale di Spoleto e ora decisa dalla Corte d'Appello di Firenze, non vi sia la richiesta di nullità del marchio, oggetto della domanda di registrazione

depositata il 26 gennaio 1994 dalla Fondazione Festival dei Due Mondi, mentre l'odierna controversia è strumentale anche a tale decisione di merito.

Sul punto occorre ritenere che l'acquiescenza prestata dall'Associazione Festival dei Due Mondi alla sentenza del Tribunale di Spoleto n° 213 del 2004 nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda di nullità del marchio sia valida ed efficace.

Anche se si volesse ritenere che non siamo in presenza di un caso di acquiescenza espressa per difetto in capo ai difensori della parte ricorrente di una procura speciale che comprenda anche il potere di disporre del diritto in questione, occorrerebbe tuttavia ritenere che l'acquiescenza risulta comunque da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dei mezzi di impugnazione.

La proposizione del presente ricorso con le argomentazioni espresse in ordine alla pronuncia del Tribunale di Spoleto costituiscono ad avviso di questo giudice degli atti da quali si desume, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia.

Le argomentazioni in ordine all'impossibilità di prestare acquiescenza alla decisione del Tribunale di Spoleto a ragione del contenuto della pronuncia della Corte d'Appello di Firenze non possono essere condivise. Invero, deve essere considerato che con la mancata impugnazione della sentenza in esame, comunque consegue il passaggio in giudicato del capo della sentenza del Tribunale di Spoleto che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda diretta a ottenere la nullità del marchio registrato dalla Fondazione del Festival dei Due Mondi.

Questioni processuali: l'eccezione di giudicato

La Fondazione Festival dei Due Mondi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande avanzate dai ricorrenti essendo le stesse, per l'intero, coperte dal giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza n° 61 del 2008 del Tribunale di Perugia.

Stabilisce l'art. 2909 del c.c. che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Vi è generalmente coincidenza fra l'oggetto del giudicato sostanziale e l'oggetto del giudizio di merito. Perciò, l'estensione oggettiva e soggettiva del vincolo che ne deriva è determinata in base all'azione ed alla conseguente domanda di parte, tenendo conto dei relativi criteri di identificazione (personae, causa petendi, petitum).

Il giudicato, pertanto, si forma, non su tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nella motivazione dell'iter decisorio, ma soltanto sull'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia costituito oggetto effettivo di deliberazione e di pronuncia.

Ne sono esclusi:

- a) i meri fatti storici, strumentalmente accertati e ricostruiti dal giudice nella cognizione della domanda;
- b) i singoli fatti giuridici (costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi), allegati dalle parti a fondamento della domanda o dell'eccezione;
- c) le questioni pregiudiziali, conosciute dal giudice incidenter tantum.

Ne consegue, pertanto, che la pronuncia del Tribunale di Perugia copre esclusivamente la questione relativa alla sussistenza del diritto da parte dell'Associazione Festival dei Due Mondi di ottenere, senza necessità di una previa convenzione tra le parti, il pagamento dell'intero contributo statale erogato ai sensi della legge n° 418 del 1990.

Occorre invece escludere che le argomentazioni espresse in sede di motivazione richiamate da parte resistente in ordine al diritto della fondazione convenuta all'organizzazione diretta del festival possano essere oggetto di giudicato.

Il diritto della Fondazione ad usare l'espressione "Festival dei Due Mondi".

1) Il 31 gennaio 1986, Giancarlo Menotti insieme ad altri soggetti ha costituito una fondazione denominata "Festival dei Due Mondi".

Lo statuto della fondazione, al momento della sua approvazione, dava atto della circostanza che la manifestazione era organizzata, all'epoca, dall'Associazione Festival dei Due Mondi e che alla realizzazione della medesima provvedeva, al momento, la stessa associazione.

Tuttavia, già all'atto della costituzione, lo statuto imponeva alla Fondazione, nell'intento di assicurare lo scopo principale della medesima "di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi", la possibilità di provvedere "anche direttamente, alla realizzazione della Manifestazione".

2) Le disposizioni dello statuto e dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le regole imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione.

In particolare, il negozio di fondazione è un atto unilaterale a natura negoziale. La fondazione può essere costituita da uno o più fondatori, nel qual caso si avrà una pluralità di negozi unilaterali.

Pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni, deve farsi applicazione delle regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del c.c., utilizzando in particolare le disposizioni relative all'interpretazione oggettiva.

In tal senso deve ritenersi che, al momento della costituzione della fondazione, Giancarlo Menotti ha espressamente acconsentito sia all'uso da parte dell'ente della denominazione

“Festival dei Due Mondi”, sia alla possibilità che esso organizzasse direttamente la manifestazione al fine di assicurarne la sua continuità.

L’aver creato, da parte di Giancarlo Menotti, una fondazione denominata “Festival dei Due Mondi” ha comportato necessariamente l’attribuzione in capo all’ente il diritto di usare tale espressione quale denominazione. Parimenti, Giancarlo Menotti, approvando le norme dello statuto, ha riconosciuto anche la possibilità per la Fondazione di organizzare direttamente la manifestazione recante la stessa denominazione.

3) La circostanza che, in precedenza, Giancarlo Menotti abbia “costituito” un’associazione al fine di organizzare il Festival dei Due Mondi non significa che il medesimo abbia, prima della costituzione della fondazione resistente, già disposto del proprio diritto.

L’esame dell’atto costitutivo della fondazione e del suo statuto permettono infatti di comprendere il ruolo complementare e sussidiario attribuito a quest’ultima nell’organizzazione della manifestazione e, quindi, la piena compatibilità tra i diversi atti di disposizione.

4) La circostanza che la Fondazione Festival dei Due Mondi abbia, nel corso dell’anno 1991, proposto a Giancarlo Menotti di acquistare i diritti di sfruttamento economico del marchio da lui registrato nel febbraio del 1967, non assume particolare rilievo.

La Fondazione Festival dei Due Mondi, alcuni anni dopo la costituzione, ha cercato di “definire” i rapporti con l’Associazione (come si legge nel verbale della seduta del Comitato di Gestione del 28 maggio 1991), proponendo l’acquisto del marchio “Festival dei Due Mondi”.

Ciò non significa, tuttavia, che la fondazione resistente non fosse comunque titolare del diritto di utilizzare tale marchio come denominazione e, in via sussidiaria, anche di organizzare la manifestazione.

Il giudice, infatti, non rileva alcuna incompatibilità logica e giuridica tra la proposta di acquisizione del marchio per utilizzarlo in via definitiva e senza alcuna limitazione, con la sussistenza in capo al proponente della possibilità di usare il medesimo sebbene nei limiti dettati dallo statuto.

5) Occorre escludere che Giancarlo Menotti e suoi successori possano revocare il consenso prestato al momento della costituzione della Fondazione Festival dei Due Mondi. La fondazione deriva dall’atto con il quale un soggetto destina in modo permanente taluni beni alla realizzazione di uno scopo di assistenza, di beneficenza o culturale a vantaggio di categorie di persone non preventivamente determinate. Caratteri tipici delle fondazioni sono, dunque, il fine e l’indisponibilità del patrimonio destinato al perseguimento dello scopo.

Peraltro, con l'acquisto della personalità giuridica, il complesso dei beni, destinato al raggiungimento dello scopo della fondazione, non appartiene più a nessuno, stante il distacco dell'ente dal fondatore e la posizione meramente esecutiva dell'organo amministrativo.

Ciò significa che Giancarlo Menotti ha disposto in via permanente che la Fondazione resistente potesse utilizzare la denominazione "Festival dei Due Mondi" e potesse anche organizzare direttamente la manifestazione recante la stessa denominazione al fine di assicurare continuità al suo svolgimento.

Il principio generale per cui l'atto di fondazione può essere revocato subisce le eccezioni di cui alla norma in esame e riguardanti il caso in cui il fondatore, in attesa del riconoscimento, abbia iniziato l'attività dell'opera da lui disposta ed il caso in cui sia intervenuta la morte del fondatore prima del riconoscimento.

L'inizio dell'attività di una fondazione in attesa di riconoscimento, che possa essere ricollegato ad una costante ed esplicita volontà del fondatore, esclude il potere di quest'ultimo di revocare il negozio di fondazione.

L'inizio e la prosecuzione, anche con mezzi economici, dell'attività di una fondazione non riconosciuta deve ritenersi incompatibile con il mantenimento della condizione sospensiva del riconoscimento apposta al negozio costitutivo della fondazione, con conseguente impossibilità della revoca di quest'ultima da parte del fondatore.

Il fondatore non può pertanto revocare l'atto costitutivo e cioè ritirare la propria volontà negoziale perfezionata nelle forme di legge. La fondazione divenuta patrimonio riconosciuto si distacca dall'elemento personalistico che ne ha determinato la nascita e diviene un fatto storico immodificabile, di cui è possibile soltanto una diversa modulazione gestoria.

6) Accertata l'esistenza del diritto della Fondazione Festival dei Due Mondi all'uso della sua denominazione e alla diretta organizzazione della manifestazione recante lo stesso nome, occorre escludere che, nel caso in esame, la fondazione resistente, provvedendo a tale diretta organizzazione, abbia posto in essere degli atti illeciti.

In questa sede non è possibile sindacare l'attività della Fondazione resistente rispetto ai suoi scopi e alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, tenendo tuttavia conto che è ben possibile per la medesima assumere una diversa modulazione gestoria. Ne consegue che sono legittime le modifiche allo statuto di una fondazione purché, avendo solo carattere organizzativo, non pregiudichino e non travolgano i connotati voluti dal fondatore.

Indipendentemente dalla legittimità delle modifiche statutarie, per verificare la legittimità della condotta della Fondazione Festival dei Due Mondi nell'organizzazione della manifestazione, occorre fare riferimento alla situazione di fatto che si è creata nell'anno in corso relativamente all'organizzazione del Festival dei Due Mondi.

Come è pacifico in atti ed è chiaramente emerso nel corso della discussione orale della controversia, l'Associazione Festival dei Due Mondi, nell'anno in corso, non ha provveduto all'organizzazione della manifestazione. Essa peraltro non ha neppure contestato di versare in difficili condizioni economiche, come emerge peraltro con evidenza dalla lettura dei bilanci. Ne consegue, pertanto, che correttamente la Fondazione Festival dei Due Mondi, in applicazione delle sue norme statutarie, allo scopo "di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi", ha provveduto "direttamente alla realizzazione della Manifestazione".

Conclusioni e spese.

1) Rimanendo assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del periculum in mora, le domande cautelari proposte dall'Associazione Festival dei Due Mondi con il ricorso depositato il 20 maggio 2008, vanno integralmente rigettate.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., come richiamato dal secondo comma dell'art. 669 septies del c.p.c., l'Associazione Festival dei Due Mondi va condannata anche al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Fondazione Festival dei Due Mondi che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 4.214, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e al C.P.A., di cui euro 1.110 per diritti ed euro 3.104 per onorario.

2) Con riferimento a Comune di Spoleto che è intervenuto nel giudizio cautelare insieme alla Confartigianato di Perugia, alla Confesercenti di Spoleto, alla Confederazione Nazionale Artigiani di Spoleto – C.N.A., all'Associazione Commercianti Spoleto Confcommercio, al Consorzio C.O.N. Spoleto Spoleto e alla Confindustria Perugia – Sez di Spoleto e Valnerina, occorre rilevare che un soggetto che intervenga in giudizio a sostegno delle ragioni di una parte contro l'altra, si pone in posizione obiettivamente contrapposta a quest'ultimo, per cui la reiezione dell'intervento importa la soccombenza dell'interventore nei confronti dell'avversario della parte adiuvata, e giustifica quindi la condanna del medesimo al rimborso delle spese a favore del vittorioso, che può essere disposta anche d'ufficio (si confrontino Cass., 14 dicembre 1985, n° 6333 e 30 luglio 1984, n° 4529) .

Ritiene in proposito il giudice che l'attuale struttura del procedimento cautelare uniforme consente l'intervento volontario del terzo, qualora questi abbia avuto tempestiva conoscenza della pendenza del giudizio cautelare; ove non si ammettesse tale facoltà, l'esercizio del diritto di difesa del terzo, da attuare ex art. 404 e/o 619 c.p.c., risulterebbe inutilmente ritardato nel tempo.

L'intervento deve pertanto ritenersi ammissibile purché il terzo si trovi in condizione tale che dalla tutela provvisoria invocata inter alios possa subire un pregiudizio e quando non contrasti con le esigenze di speditezza del giudizio e deve attuarsi secondo le regole che sovrintendono tali istituti nel giudizio ordinario di cognizione (si confrontino Trib. Salerno, 14 maggio 1997 in Giur. di Merito, 1998, 16; Trib. Ravenna, 9 giugno 1997 in Giur. It., 1998, 698; Trib. Verona, 28 marzo 1995 in Giur. It., 1996, I,2, 186; Trib. Roma, 23 marzo 1995 in Giust. Civ., 1995, I, 1087; Pret. Parma, 3 maggio 1991 in Foro Padano, 1994, I, 115; Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1995, n. 2903; Pret. Napoli, 12 dicembre 1990 in Riv. Giur. Lav., 1992, II, 245; Pret. Modica, 31 luglio 1990 in Foro It., 1992, I, 2303).

Nel caso in esame l'intervento del Comune di Spoleto, insieme alle altre associazioni di categoria, risponde a requisiti sopra individuati e deve ritenersi ammissibile. Deve, in particolare, tenersi conto che il Comune di Spoleto è uno dei fondatori del Fondazione Festival dei Due Mondi ed il soggetto promotore del Festival dei Due Mondi e uno dei principali contributori di esso.

Ne consegue pertanto che l'Associazione Festival dei Due Mondi va condannata anche al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti intervenute che, tenuto conto dei criteri già espressi, si liquidano in complessivi euro 3.914, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e al C.P.A., di cui euro 810 per diritti ed euro 3.104 per onorario

3) La Fondazione Festival dei due Mondi ha chiesto anche la condanna dell'associazione ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. Sebbene nel corso della discussione orale i difensori della fondazione resistente hanno precisato di non avere riproposto tale domanda nelle conclusioni la stessa sembra essere lo stesso proposta nel corpo della comparsa di risposta.

La mancata riproduzione, nelle conclusioni di un atto, di una domanda articolata e argomentata nella parte narrativa di esso, non comporta necessariamente la sua mancata proposizione. Occorre, in questo caso, interpretare la volontà della parte, per accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritenere che la parte abbia inteso proporre anche la domanda pretermessa in dette conclusioni.

Nel caso in esame non sussiste alcun elemento per poter ritenere che la Fondazione Festival dei Due Mondi non abbia inteso proporre anche tale domanda.

4) La norma dettata dall'art. 96 del c.p.c. in tema di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata deve ritenersi espressione di un principio generale nella cui sfera di applicazione rientrano tutte le ipotesi di illecito processuale. L'istituto in questione deve, pertanto, ritenersi applicabile anche al momento della regolamentazione delle spese del

procedimento cautelare (in senso contrario Pretura Bari 13 gennaio 1998, in Giustizia Civile, 1998, I, 1431). Non sussistono infatti motivi per ritenere che il danneggiato debba promuovere altra e diversa azione di cognizione per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, ragion per cui deve ritenersi che tale domanda sia proponibile ogni volta che sussista in capo al giudice il dovere di provvedere sulle spese del giudizio.

5) Questa forma di responsabilità può configurarsi solo quando il comportamento di colui che ha agito o resistito in giudizio ed ha poi avuto torto abbia assunto modalità particolari che gli attribuiscono i caratteri dell'illiceità. Sarà, dunque, necessaria la consapevolezza nella parte che ha agito o resistito del suo torto e la volontà di porre in essere un comportamento ispirato solo da intenti dilatori o defatigatori. L'accertamento della temerarietà della lite ricorre, infatti, solo quando sussista la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza (si confronti, tra le ultime, Cass. 27 ottobre 2004, n° 20806).

Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 del c.p.c., postula il carattere totale e non parziale di tale soccombenza ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21 luglio 2000, n° 9579; 14 dicembre 1992, n. 13181).

Essa, inoltre, richiede che si deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte soccombente (Cass., 18 marzo 2002, n° 3941; 19 febbraio 2002, n° 2420; 6 febbraio 1998, n° 1200; 8 febbraio 1993, n. 117; 2 giugno 1992, n. 6637; 23 maggio 1990, n. 4651), con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 19 luglio 2004, n° 13355; 8 settembre 1983, n. 5524).

Nel caso di specie, invece, la Fondazione Festival dei Due Mondi non ha dedotto né dimostrato la sussistenza della coscienza dell'infondatezza della domanda da parte dell'Associazione Festival dei Due Mondi e di Francis Menotti o di un difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza né ha prova dell'esistenza di un danno subito in conseguenza della domanda. Ne consegue il rigetto della domanda diretta al risarcimento di tale danno.

Per questi motivi, il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

emette ordinanza con la quale rigetta la domanda cautelare proposta dall'Associazione Festival dei Due Mondi e da Francis Menotti con il ricorso depositato il 20 maggio 2008 e condanna i ricorrenti a rimborsare alla Fondazione Festival dei Due Mondi e alle parti intervenute nel giudizio le spese liquidate in favore della prima in 4.214 euro, oltre alle spese

forfetarie, ad I.V.A. e al c.p.a., e in favore dei secondi in 3.914 euro, oltre alle spese forfetarie, oltre ad I.V.A. ed al c.p.a.

COMMENTO

La decisione in commento costituisce l'ultima tappa di un conflitto che ha diviso per diversi anni la città di Spoleto in due fazioni contrapposte.

L'oggetto del contendere è la direzione, il controllo o per meglio dire, trattandosi di un Festival artistico-musicale, la regia della prestigiosa manifestazione culturale che da ormai 51 anni vede raccogliersi ogni estate nella bella città umbra internazionali gli artisti più prestigiosi nel campo della musica, del teatro, della danza, del cinema e della pittura.

Tale manifestazione, nata dall'idea del Maestro Giancarlo Menotti di creare un terreno di incontro fra due culture e due mondi artistici, quello americano e quello europeo (da qui il nome del festival definito, appunto, "dei due mondi") che celebrasse le arti in tutte le loro forme, ha ottenuto una eco sempre maggiore sino a raggiungere nel tempo grande risonanza internazionale.

Naturalmente, con l'andare del tempo, la crescente complessità dell'evento e la necessità di far fronte a problemi organizzativi e gestionali sempre più onerosi hanno richiesto l'intervento in cabina di regia anche di altre figure, che garantissero un certa solidità organizzativa e finanziaria all'intero movimento e tra essi in primis il Comune di Spoleto stesso si fece avanti. Anno dopo anno, dunque, il successo dell'idea originaria di Giancarlo Menotti ha fatto sì che alla stessa si andasse sovrapponendo una struttura burocratica-amministrativa sempre più pesante che ha poi finito per diluire i connotati di spontaneità e freschezza del progetto iniziale ma che ha nel contempo garantito continuità nel tempo e le necessarie risorse economiche per crescere.

Tale processo di "emancipazione" del Festival dei Due Mondi dal suo stesso creatore ed ideatore è diventato ancora più evidente dopo la morte del Maestro Giancarlo Menotti nel febbraio del 2007, quando l'organizzazione logistica e la direzione artistica del Festival sono passate interamente nelle mani del Comune di Spoleto e della Fondazione Festival dei Due Mondi con la marginalizzazione – di fatto – della famiglia Menotti.

Francis Menotti, in qualità di figlio del Maestro e suo erede, ha dunque intrapreso una dura battaglia giudiziaria per vedere riconosciuto il proprio diritto ad organizzare il Festival per mezzo dell'Associazione Festival dei Due Mondi ed ad essere l'unico titolare del diritto di sfruttamento economico del marchio d'impresa "Festival dei Due Mondi" già registrato nel 1964 dal padre, opponendosi alla partecipazione nella gestione della manifestazione da parte della Fondazione o di qualsivoglia ente pubblico o privato.

Tale confronto ha occupato per diversi anni gli Uffici Giudiziari di Umbria e Toscana ed ha prodotto alcune interessanti decisioni che vengono qui riepilogate brevemente a vantaggio del paziente lettore.

I. I precedenti giurisprudenziali

La prima decisione in merito veniva emessa dal Tribunale di Spoleto nel 2004¹ il quale era stato chiamato a dichiarare la nullità del marchio “Festival dei Due Mondi” registrato dalla Fondazione del Festival dei Due Mondi già nel 1994.

Tale richiesta, avanzata dall’Associazione Festival dei Due Mondi, era stata giudicata inammissibile, ma i giudici umbri avevano sostenuto che l’uso da parte della Fondazione della denominazione “Festival dei Due Mondi” era stato concesso dal primigenio titolare, il Maestro Menotti, entro limiti ben precisi e che il superamento di tali limiti avrebbe determinato l’illiceità della condotta.²

L’Associazione, non soddisfatta, impugnava la decisione avanti la Corte d’Appello di Firenze che tuttavia pronunciava in maniera conforme con sentenza n. 1676 del 19 dicembre 2007, ancora non definitiva.

Veniva, altresì, coinvolto nella disputa anche il Tribunale di Perugia al quale veniva richiesto di riconoscere il diritto dell’Associazione Festival dei Due Mondi di ottenere, senza necessità di una previa convenzione tra le Parti, il pagamento dell’intero contributo statale erogato ai sensi della legge n. 418/1990.³

Anche tale richiesta, tuttavia, veniva respinta ed era confermato, al contrario, il diritto della Fondazione di usufruire per l’intero del contributo statale ai soli fini di garantire la continuità alla manifestazione spoletina.

Nonostante i richiamati insuccessi, l’Associazione insisteva nel confronto processuale con la Fondazione e presentava, come si è visto, nuovo ricorso avanti il Tribunale di Firenze chiedendo l’inibizione alla controparte di qualsivoglia uso dell’espressione “Spoleto 51” e dell’organizzazione - per la medesima motivazione - dell’organizzazione della manifestazione “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi”.

II. Le ragioni dell’Associazione

L’Associazione di Francis Menotti sosteneva che l’attività posta in essere dalla Fondazione, volta all’organizzazione dell’evento denominato “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi” , potesse essere qualificata come una vera e propria concorrenza sleale nei propri confronti e che conseguentemente la stessa dovesse essere immediatamente inibita.

¹ Cfr. sentenza n 213 del 2004 tuttora priva di commento.

² Si riporta per completezza il testo della decisione: “

³ Il testo integrale dell’art. 2 della legge così recita: “

Il giudizio di contraffazione si basava sulla circostanza che il marchio “Festival dei Due Mondi” era stato già depositato nel lontano 1964 da Giancarlo Menotti e che l’Associazione era stata costituita dal Maestro in persona il 19 aprile 1967 proprio per organizzare con maggiore efficienza il Festival.

Al contrario, come già riconosciuto dal Tribunale di Spoleto, la Fondazione era stata istituita solamente nel 1986 e, nonostante l’attribuzione del diritto all’uso del medesimo marchio, il suo oggetto sociale era solamente “sostenere le attività culturali dell’Associazione Festival dei Due Mondi”.

Il ruolo indubitabilmente subalterno ed assistenziale attribuito alla Fondazione comportava *ipso facto* l’impossibilità da parte della medesima di procedere autonomamente alla realizzazione della Manifestazione ed all’uso autonomo della denominazione “Festival dei Due Mondi”, ma – come sostenuta anche dal Tribunale di Perugia, tale uso era consentito esclusivamente entro limiti assai precisi dettati dal titolare del marchio al momento dell’atto costitutivo della Fondazione.

In sostanza, sosteneva l’Associazione, pur riconoscendo il diritto all’uso del medesimo marchio in capo anche alla Fondazione, tale diritto poteva essere esercitato solo in via secondaria ed esclusivamente per attività volte a sostenere l’azione dell’Associazione stessa.

La Fondazione, si segnalava altresì, aveva nel corso dell’anno 2007 provveduto a modificare il proprio Statuto prevedendo l’organizzazione diretta del Festival ed escludendo le norme che prevedevano che tale organizzazione dovesse essere necessariamente effettuata dalla ricorrente.

Le attività preliminari volte all’organizzazione della Manifestazione dell’estate 2008, realizzate in piena autonomia da parte della Fondazione, dunque, si qualificavano in palese violazione del diritto esclusivo dell’Associazione di organizzare l’evento e dunque si qualificavano come una condotta contraffattiva agli occhi del pubblico.

III. La difesa della Fondazione

La Fondazione eccepeva preliminarmente l’inammissibilità delle domande essendo le stesse coperte per l’intero dal giudicato della sentenza del Tribunale di Perugia e dovendo le medesime essere proposte avanti la Corte d’Appello di Firenze.

Nel merito, osservava la Fondazione di avere un proprio diritto “autonomo” ad organizzare direttamente la Manifestazione in forza del proprio Statuto nel quale si evidenziava il dovere della Fondazione “...al fine di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi” la possibilità di “provvedere, anche direttamente, alla realizzazione

della Manifestazione” e di essere titolare di un diritto proprio all’uso dell’espressione “Festival dei Due Mondi” posto che esso le era stato espressamente riconosciuto dal Maestro Menotti in occasione della sua costituzione.

Da ultimo, osservava la Fondazione che non era più possibile procedere, come da richiesta avanzata dalla ricorrente, alla revoca dell’autorizzazione all’uso di tale denominazione in quanto la Fondazione aveva ormai ottenuto il riconoscimento e comunque aveva avviato la propria attività e che comunque il suo diritto all’uso di tale denominazione si fondava anche sugli articoli 2571 del Codice Civile e 21 del Decreto Legislativo n. 30/2005.

IV. La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Firenze pronunciava il 16 giugno ordinanza con la quale si riprendevano con sinteticità tutti gli argomenti posti da una e dall’altra Parte a sostegno delle rispettive ragioni ed a ciascuno di essi veniva data puntuale risposta.

Nello specifico i giudici della Sezione Specializzata, oltre a dare risposta alle eccezioni processuali poste preliminarmente, prendevano in esame, nel merito, *a)* la legittimazione della Fondazione ad usare la denominazione “Festival dei Due Mondi di Spoleto”, *b)* la possibilità di procedere ad una revoca dell’atto di fondazione della stessa e *c)* la legittimità delle condotte poste in essere dalla Fondazione stessa nell’ottica di organizzare l’evento culturale.

IV. *a)* la legittimazione della Fondazione ad usare la denominazione “Festival dei Due Mondi”

Il Tribunale di Firenze è partito dalla constatazione che il 31 gennaio del 1986 il Maestro Giancarlo Menotti aveva concesso, al momento della costituzione, l’uso del marchio “Festival dei Due Mondi” alla Fondazione stessa perché lo potesse utilizzare e potesse anche organizzare direttamente la Manifestazione recante la medesima denominazione al fine di assicurarne la continuità nel tempo.

La circostanza che il Menotti avesse preliminarmente costituito un’Associazione allo scopo di organizzare il Festival concedendo anche ad essa l’uso della denominazione “Festival dei Due Mondi” non è apparso agli occhi del giudice come decisiva per ritenere precluso al titolare del marchio il diritto di disporne ulteriormente.

Il giudice estensore dell’ordinanza, infatti, ha ritenuto che il titolare di un marchio può ben disporre di un proprio diritto di proprietà intellettuale concedendo a più soggetti, ciascuno in via non esclusiva, l’uso del medesimo purché tale facoltà non ingeneri confusione o inganno nell’apprezzamento del pubblico.

Nello specifico, avendo rilevato che al momento della costituzione della Fondazione ad essa era stato chiaramente attribuito il compito di “*supplenza*” ed “*assistenza*” nei confronti dell’Associazione per l’organizzazione e gestione del Festival, con l’effetto di ridurre al massimo i rischi per il pubblico di confondere i servizi di un ente con quelli dell’altro, il giudice non ha avuto alcuna difficoltà nel giudicare i diversi atti di disposizione compiuti dal Menotti come “*pienamente compatibili*” tra di loro.

Ciò rilevato, al Tribunale di Firenze non è restato che ritenere la Fondazione pienamente legittimata ad usare del marchio “Festival dei Due Mondi”.

La decisione del Tribunale di Firenze per quanto apprezzabile nel merito appare meno brillante sul piano della riflessione giuridica.

Il giudice, in effetti, per sostenere la tesi del pieno diritto della Fondazione ad usare del marchio “Festival dei Due Mondi” si concentra sul principio della legittimità del co-uso da parte di più operatori di un identico marchio purché tale coesistenza non comporti confusione per il pubblico.

Trattasi, tuttavia, di una riflessione che sembra adattarsi con fatica alla fattispecie presa in esame.

E’ necessario infatti tenere presente che entrambi gli atti dispositivi del Maestro Menotti risalgono ad un periodo di tempo decisamente precedente alla Novella del 1992 con la quale si sono “liberalizzate” le cessioni e le licenze di marchio⁴.

Risalendo la costituzione dell’Associazione addirittura al 1967 e quella della Fondazione al 31 gennaio 1986, il giudice estensore avrebbe dovuto soffermarsi di più sulla natura giuridica degli atti dispositivi compiuti a suo tempo dal Maestro e sulla loro effettiva legittimità e compatibilità.

Posto che buona parte della giurisprudenza⁵ dell’epoca contestava la possibilità dell’esistenza di più licenze di uso che avrebbero inevitabilmente comportato la violazione del principio di unitarietà tra marchio ed azienda o ramo di essa, sarebbe stato interessante conoscere con quali argomentazioni il giudice del Tribunale di Firenze ha giudicato entrambi gli atti dispositivi validi.

⁴ Il testo precedente dell’art. 15 l.m., poi modificato dal D.Lgs. 480/92 e ripreso integralmente dal C.P.I. così recitava: “*Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell’azienda o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l’uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non può derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali per l’apprezzamento del pubblico*”.

⁵ Si confrontino ex multis le decisioni del Trib. Napoli 23-7-79, Trib. Milano 11-6-73 e App. Milano 9-5-86.

La dottrina dell'epoca, in contrapposizione alla maggiore giurisprudenza, aveva sviluppato due posizioni, entrambe volte a giustificare la possibilità di concedere licenze di uso di un marchio svincolate dal materiale trasferimento di un complesso aziendale.

La prima negava la diretta applicabilità della disciplina di cui all'articolo 15 l.m., che si riferiva ai "trasferimenti" di marchio, anche alle fattispecie nelle quali l'atto dispositivo del diritto non privava del tutto il titolare di un residuo – anche se meramente potenziale – diritto di uso e godimento del marchio stesso.

La seconda tesi, sostenuta autorevolmente da autori quali Ammendola⁶, notava come nella licenza gli interessi delle parti si ponessero in modo diverso che nell'ipotesi di una cessione, rendendo dunque superfluo il rinvio per analogia alla normativa dell'articolo 15 l.m., richiedendo piuttosto il ricorso ai principi generali in materia di marchio: cioè che il contenuto contrattuale fosse idoneo ad assicurare il rispetto della funzione distintiva e degli interessi dei consumatori.

Stante la circostanza della presenza di ben due atti dispositivi compiuti da un unico soggetto titolare sin dal 1964 di un diritto di proprietà sul marchio "Festival dei Due Mondi" in un periodo antecedente la Novella, sarebbe stato opportuno che il giudice spendesse qualche parola per una loro più approfondita qualificazione giuridica.

Ciò non solo ai fini di una più completa disamina del punto di diritto, quanto per spazzare via ogni dubbio sulla piena validità di entrambe le disposizioni.

A ben vedere, se il giudice di Firenze avesse deciso di prendere in esame la posizione "più ortodossa" della giurisprudenza di allora che faceva dipendere dal trasferimento dell'azienda il giudizio sulla validità della licenza di marchio, sarebbe stato necessario valutare attentamente i due atti dispositivi per comprendere quale di essi potesse soddisfare davvero il requisito del materiale trasferimento di un complesso aziendale.

Una tale operazione è stata forse ritenuta *ultra petitum* dal giudice estensore.

Tuttavia, non aver in alcun modo accennato alla qualificazione giuridica dei due atti dispositivi posti in essere dal Menotti appare come una grave lacuna posto che su di essa doveva fondarsi il giudizio di validità dei singoli titoli contrapposti vantati dalle Parti.

IV. b) La possibilità di procedere alla revoca di un atto di fondazione

Anche la riflessione giuridica in merito alla possibilità o meno del ricorrente Francis Menotti di revocare il consenso del padre all'uso dell'espressione "Festival dei Due Mondi" da parte della Fondazione appare non esente da critiche.

⁶ Si veda M. Ammendola *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, 121, 216.

Il giudice estensore, infatti, forse sul punto fuorviato dalle osservazioni dei resistenti, si dilunga nella descrizione delle caratteristiche proprie di atto di fondazione istitutivo di una Fondazione, definendolo come l'atto dispositivo con il quale un soggetto destina in modo permanente taluni beni alla realizzazione di uno scopo specifico di assistenza o di beneficenza a favore di un numero indefinito di persone, senza tuttavia distinguere tra i due momenti dell'atto di fondazione e dell'atto di dotazione del patrimonio⁷.

L'inesatta ricostruzione della fase costitutiva di una fondazione si riverbera, poi, nell'inesatta lettura delle norme relative alla facoltà di revoca da parte del fondatore di un proprio atto di dotazione.

Infatti, per negare al signor Francis Menotti la facoltà di revocare il consenso all'uso della denominazione in questione alla Fondazione, il giudice si rifà all'articolo 15, 1 comma del Codice Civile il quale consente al fondatore di poter revocare l'atto di fondazione fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

Rilevando la circostanza che la Fondazione "Festival dei Due Mondi" è ormai una fondazione riconosciuta e che da tempo essa ha iniziato l'opera di organizzazione e gestione degli eventi culturali dell'estate spoletina, il giudice è facilmente giunto alla conclusione che non sia più possibile per il fondatore Menotti revocare l'atto dispositivo.

Peccato che il Menotti ricorrente non sia il Menotti fondatore!

Il giudice, infatti, pare aver perso di vista la circostanza che il ricorrente altri non è che il figlio del fondatore dell'Associazione e poi della Fondazione e dunque persona "altra" rispetto al fondatore al quale si nega, con un ragionamento peraltro formalmente corretto, alcun diritto di revoca.

In effetti, il signor Francis Menotti, pur avendo acquisito dal padre nel 1993 tutti i diritti di utilizzazione economica del marchio, non può configurarsi come il fondatore della Fondazione, qualifica che spetta esclusivamente al suo defunto padre Giancarlo.

Di conseguenza, il diritto di revoca che viene correttamente negato al ricorrente non può giustificato in forza del primo comma dell'articolo 15 che si preoccupa di regolamentare esclusivamente le facoltà del fondatore quanto, piuttosto, per il secondo comma del medesimo articolo ove si dispone che la facoltà di revoca del fondatore non si trasmette ai suoi eredi.

In questo caso, dunque, indipendentemente dall'intervenuto riconoscimento della Fondazione ovvero dell'inizio delle sue attività, il dato qualificante sul quale il giudice avrebbe dovuto

⁷ Si veda in tal senso F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, 162-163.

basare la sua decisione è proprio la natura di erede (*inter vivos* prima ancora che *mortis causa*) che Francis Menotti riveste rispetto al fondatore Giancarlo.

IV. c) La legittimità delle condotte poste in essere dalla Fondazione nell'ottica di organizzare l'evento culturale

Deciso della legittimazione da parte della Fondazione ad usare la denominazione “Festival dei Due Mondi” e respinta la richiesta da parte del ricorrente di poter procedere alla revoca della concessione di uso del marchio all'epoca consentita dal padre, non restava al giudice che giudicare sulla legittimità delle azioni poste in essere dalla Fondazione con l'intento di predisporre l'evento dell'estate 2008, giudicando della coerenza di tali condotte rispetto all'oggetto sociale della Fondazione stessa.

In particolare, tenendo ben presente che la ragione propria d'esistenza della Fondazione è quella di “assicurare la continuità alla Manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi”, rilevata la circostanza, peraltro non contestata dai ricorrenti, che l'Associazione Festival dei Due Mondi, per ragioni legate ad una situazione economica estremamente difficile, non sarebbe stata in grado di provvedere all'organizzazione della manifestazione, il giudice ha ritenuto pienamente conforme a Statuto la decisione della Fondazione di procedere autonomamente.

La riportata decisione del giudice, occorre dirlo, è pienamente condivisibile e tuttavia anche in questo caso il giudice del merito ha mancato l'occasione di sciogliere qualche dubbio che tuttora persiste in ordine alla regolamentazione complessiva della questione.

Infatti, se si può essere d'accordo con il giudice nel ritenere legittima l'azione della Fondazione che ha preso in mano direttamente la gestione e l'organizzazione del Festival 2008, non ci si può non domandare quale potrà essere l'assetto complessivo dei rapporti tra le due Parti una volta che – magari già per l'estate del prossimo anno – l'Associazione si sia ristabilita economicamente ed intenda riprendere in mano la direzione della Manifestazione.

La Fondazione dovrà nuovamente assumere il ruolo complementare e sussidiario che le era stato affidato *ab origine* dal Maestro Menotti e gli altri soci fondatori e che, lo abbiamo visto, è alla base del riconoscimento del suo diritto a poter usare la denominazione contestata oppure, avendo assunto per una volta il ruolo di ente organizzatore della Manifestazione, essa lo potrà mantenere ai fini della preservazione e della continuità della stessa?

In tal senso non va dimenticato che la legge n. 418/1990 si preoccupa di erogare il finanziamento pubblico proprio alla Fondazione con l'esplicito scopo di garantire la continuità del Festival.

A tali dubbi il giudice non offre una risposta convincente (anche per il campo ristretto del *petitum* cui egli era chiamato) e, a giudicare dai commenti alla presente ordinanza che si sono già potuti raccogliere⁸, il non aver colto l'occasione per sciogliere tutti i residui dubbi sembra lasciare ancora ampi spazi per un confronto-scontro tra la Parti che sembra non debba vedere presto la fine.

Avv. Nicola Perrotti

⁸ Si veda quanto riportato da